

N. 1098

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità

ONOREVOLI SENATORI. - Viene posto alla vostra attenzione un problema che si trascina da oltre mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta; infermità ritenuta la più grave dal Consiglio mondiale della sanità.

Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa duecento a cui alla cecità va aggiunta l'amputazione di un arto, ed infine circa trenta casi affetti da cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o interdipendenti, come ad esempio: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, ipertrofia prostatica, ipertiroidismo, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico e di controlli medici specialistici che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento, con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distinse il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.

Pertanto si propone:

la concessione di altri due assegni integratori di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni;

il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

l'aumento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella *F* annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

l'adeguamento della tabella *E* annessa al medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, da ultimo modificata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità vicariante, viene a mancare altra funzione organica. Ciò è riconosciuto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, nel paragrafo: «Criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E*», alla lettera *f*), ultimo capoverso, ma non risarcito.

Altro grave problema rimasto insoluto, è la reversibilità della pensione al coniuge superstite ed agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove con la tabella *G* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è divenuto un importo dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere dignitosamente alla scomparsa del coniuge.

Pertanto si propone la concessione nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella *C*, di tabella *E* e di tabella *F*, goduti dal grande invalido; stessa cosa dicasi per gli orfani che convivono e coadiuvano all'assistenza, rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire, ma nella misura ridotta pari al 40 per cento degli assegni di cui sopra.

Si propone, inoltre, che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dalla legge n. 1092 del 1973, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, venga concessa anche a favore degli invalidi di guerra a titolo di risarcimento assorbendo l'assegno *ad personam* previsto dai soppressi articoli 74 e 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Onorevoli senatori, l'onere di cui al presente disegno di legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero del tesoro, in quanto basta destinare ad esso una parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 6171 del predetto stato di previsione, ed essendo passati oltre cin-

quanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sollecitudine, anche con eventuale delega al Governo, tenendo fermi i principi contenuti nella presente proposta.

Ciò è un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che gli permetta di vivere degnamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità tabella E e dell'assegno di cumulo tabella F)

1. Nella tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi erogati sono aumentati del 25 per cento dal 1° gennaio 1996 e di un ulteriore 25 per cento dal 1° gennaio 1997.

2. Nella tabella *F*, annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi erogati sono aumentati del 50 per cento dal 1° gennaio 1996, e di un ulteriore 50 per cento dal 1° gennaio 1997.

3. La tabella *F-1* prevista dall'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

Art. 2.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra con due superinvalidità ascritte una alla lettera A) della tabella E l'altra alla lettera A-bis della medesima tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità - amputa-

zione degli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi - ascritti alle lettere A) ed A-bis ed al numero 2) della lettera E) della tabella E annessa al medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, a richiesta, possono ottenere un terzo ed un quarto assegno integratore, da aggiungersi agli altri due, per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, di importo pari a quelli già in godimento.

2. I grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera A), numero 1), della citata tabella E, a richiesta possono ottenere un terzo assegno integratore di importo pari a quelli già in godimento.

Art. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla perdita delle due mani e dei due piedi o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva viene concessa nella misura doppia».

Art. 4.

(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra e dei caduti in guerra)

1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella *E*, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare della misura dell'80 per cento degli assegni di tabella *C*, tabella *E* e tabella *F* di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purchè la vedova, o il vedovo, abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi, viene concesso, a domanda, dal 1° gennaio 1996, un assegno pari al 40 per cento degli importi di tabella *C*, tabella *E* e tabella *F* di cui in vita usufruiva il grande invalido.

Art. 5.

(Integrazione alla tabella E annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Alla lettera E) della tabella *E* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«6) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), ed alla lettera *A-bis*, numero 1), la perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto amputate.

7) Perdita anatomica di una mano con amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad una superinvalidità già ascritta alla lettera A), numero 1)».

2. Alla lettera H) della tabella *E* annessa al testo unico approvato con decreto 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«6) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, ciò qualora ciascuna delle infermità elencate si aggiunge ad una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni 1996 e seguenti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio mediante la razionalizzazione degli importi.

3. I miglioramenti economici di cui alla presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

4. I miglioramenti economici di cui alla presente legge beneficiano dell'indicizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

